

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01864 Zanetti: Incarichi non dirigenziali attribuiti dall'Agenzia delle entrate	69
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	76
5-01865 Busin: Aliquota IMU applicabile alle unità immobiliari locatate sottoposte a sfratto esecutivo ancora occupate dall'inquilino insolvente	70
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	77
5-01867 Fragomeli: Definizione dell'importo minimo dei versamenti relativi ai tributi comunali e ritardi nell'invio dei modelli per il pagamento della maggiorazione alla TARES 2013	70
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	78
5-01868 Cancellieri: Risultati delle attività di <i>audit</i> svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze su Equitalia	71
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	79
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	71
DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.15.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su richiesta del presentatore, l'interrogazione Pagano n. 5-01863, e su richiesta del rappresentante del Governo, l'interrogazione Gebhard n. 5-01866, saranno svolte in altra seduta.

5-01864 Zanetti: Incarichi non dirigenziali attribuiti dall'Agenzia delle entrate.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale mira a conoscere quale sia lo stato di attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 23-*quinqies*, comma 1, del decreto – legge n. 95 del 2012, con cui si prevede che, per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente

alla riduzione dell'organico delle Agenzie fiscali, possono esser previste, entro il limite massimo di 380 unità complessive, posizioni organizzative di livello non dirigenziale da affidare secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive.

In particolare, l'atto di sindacato ispettivo chiede di conoscere quanti di questi incarichi siano stati conferiti agli stessi soggetti cessati dalla posizione dirigenziale per effetto della riorganizzazione degli organici imposta dalla medesima disposizione normativa.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-01865 Busin: Aliquota IMU applicabile alle unità immobiliari locate sottoposte a sfratto esecutivo ancora occupate dall'inquilino insolvente.

Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, la quale intende conoscere la posizione del Governo rispetto al caso, riportato da organi di stampa nazionali, di un proprietario di un alloggio ubicato nel comune di Ancona, affittato nel 2010 con contratto a canone concordato e sul quale il proprietario stesso ha già ottenuto lo sfratto esecutivo con risoluzione del contratto per morosità.

Evidenzia infatti come, sebbene l'immobile risulti tuttora occupato, il comune competente abbia comunicato al proprietario che, in ragione del fatto che il contratto di affitto tecnicamente non esiste più, l'immobile deve essere sottoposto a tassazione a fini IMU come se fosse sfritto, con applicazione dell'aliquota dell'1,06 per cento, non essendo più applicabile l'aliquota IMU dello 0,76 per cento, prevista per i soli immobili locati.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita, ritenendo che il mancato intervento del Governo in materia comporterà il permanere della grave ingiustizia subita dal proprietario dell'immobile. Rileva altresì come, sebbene sull'IMU sussista la competenza degli enti locali, essa si intrecci con le competenze statali relative ai procedimenti di sfratto, in quanto l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto esecutivo è sempre più rimessa alle decisioni dei prefetti. Ritiene quindi auspicabile e opportuno un intervento normativo dell'Esecutivo teso a far sì che i comuni applichino l'aliquota dell'imposta municipale stabilita per gli immobili locati, pari allo 0,76 per cento, anche sugli immobili sottoposti a procedimento di sfratto nei quali continua a dimorare l'inquilino insolvente.

5-01867 Fragomeli: Definizione dell'importo minimo dei versamenti relativi ai tributi comunali e ritardi nell'invio dei modelli per il pagamento della maggiorazione alla TARES 2013.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra la propria interrogazione, la quale intende conoscere se il Governo, al fine di ridurre gli adempimenti burocratici per i cittadini tenuti al versamento di importi minimi di tributi e tariffe comunali, intenda permettere agli enti locali, attraverso modifiche legislative, di stabilire, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'importo minimo per tali accertamenti. Rileva al riguardo come l'articolo 1, comma 736, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), abbia modificato l'articolo 3, comma 10, del decreto - legge n. 16 del 2012, eliminando il riferimento all'importo minimo per gli accertamenti comunali.

Rappresenta inoltre come l'interrogazione miri a verificare la posizione del Governo rispetto alle complicazioni pro-

cedurali e burocratiche che gravano sui contribuenti, i quali, a pochi giorni dalla scadenza del relativo termine, in molti casi non hanno ancora ricevuto i bollettini per il pagamento della maggiorazione del tributo comunale sui tributi e sui servizi – TARES relativa al 2013. A tale riguardo l'atto di sindacato ispettivo chiede se l'Esecutivo non ritenga opportuno chiarire che non saranno comunque applicate le sanzioni e gli interessi per i pagamenti effettuati in ritardo a causa del mancato ricevimento dei suddetti bollettini.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) prende atto che della discrezionalità lasciata agli enti locali rispetto alla definizione della soglia minima per la riscossione dei tributi di loro spettanza, rilevando peraltro come tale libertà di scelta possa determinare un minor gettito per i comuni stessi.

5-01868 Cancellieri: Risultati delle attività di *audit* svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze su Equitalia.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale, andando oltre il tema della natura vessatoria delle norme relative alla riscossione tributaria, contiene un elenco di scandali o di inchieste giudiziarie nelle quali sono coinvolti dirigenti o dipendenti del soggetto pubblico, Equitalia, chiamato a svolgere per lo Stato e per molti enti locali la funzione di riscossione dei tributi, evidenziando come tali vicende abbiano determinato inaccettabili disparità di trattamento tra i cittadini contribuenti.

In tale contesto l'interrogazione chiede di sapere quali siano stati i risultati delle attività di *audit* svolte da parte del Ministero dell'economia sulla predetta società Equitalia, in merito alle garanzie di tra-

sparenza, equità, indifferenza rispetto allo *status* dei cittadini contribuenti sottoposti a procedure di riscossione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) rileva come l'interrogazione intendesse conoscere quali iniziative di *audit* il Ministero abbia assunto rispetto al gruppo Equitalia e non quale sia il risultato dell'attività di *audit* svolta dalle strutture della stessa Equitalia.

Ritiene quindi che sotto questo profilo la risposta sia incompleta, sebbene contenga molti elementi di informazione, dichiarandosi quindi parzialmente soddisfatta.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Marco CAUSI (PD) desidera esprimere alcune considerazioni in merito agli interventi svolti nel corso dell'odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea da alcuni deputati di un gruppo, i quali hanno formato, diffondendola sui *social network*, una sorta di « lista di proscrizione » di parlamentari che, a loro dire, avrebbero tradito gli interessi del Paese.

A tale proposito, nello stigmatizzare con forza tale inaccettabile modalità di

comunicazione politica, intende rivendicare di aver non solo convintamente appoggiato tutti i provvedimenti che, a partire dal 2011, hanno recepito nell'ordinamento italiano le norme europee in materia di disciplina di bilancio quali, ad esempio, il *Fiscal Compact*, il *Six Pack*, il *Two Pack* e le modifiche costituzionali relative al pareggio di bilancio, ma di aver anche fattivamente contribuito alla redazione di tali provvedimenti. Sottolinea, infatti, come, in quella contingenza storica, alla fine del 2011, solo l'adozione di misure di rigore e di stabilizzazione della finanza pubblica ha consentito l'applicazione in favore dell'Italia dei programmi straordinari di acquisto dei titoli di Stato italiani da parte della Banca Centrale europea che hanno evitato il *default* del Paese.

Rammenta inoltre, in tale contesto, che il Governo Berlusconi aveva, fino alla metà del 2011, affermato che l'Italia era al di fuori della crisi e non correva rischi di stabilità, ma che, nonostante tali ottimistiche dichiarazioni, la cui infondatezza era, peraltro, evidente ed era stata rilevata da lui stesso e dal Partito Democratico, in una drammatica audizione alla Camera svoltasi l'11 agosto 2011, l'allora Ministro dell'economia Tremonti aveva chiesto al Parlamento di approvare in tempi molto rapidi modifiche costituzionali dell'articolo 41 e dell'articolo 81 della Costituzione, al fine di far fronte ai gravi rischi cui era esposto il Paese, sollecitando le opposizioni a contribuire a tale processo di riforma. Di fronte a tale situazione di emergenza il gruppo del Partito Democratico, sebbene allora all'opposizione, dichiarò immediatamente la propria disponibilità a collaborare, nell'interesse del Paese, e partecipò fattivamente alla riscrittura dell'articolo 81 della Costituzione, realizzata attraverso la legge costituzionale n. 1 del 2012, con la quale si è sancito il principio secondo il quale lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. In quella occasione gli sforzi del Partito democratico resero possibile

anche realizzare, attraverso l'articolo 5 della medesima legge costituzionale n. 1 del 2012, due obiettivi fondamentali. Da un lato stabilire che, nell'ambito dell'equilibrio del bilancio pubblico, lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico, ovvero al verificarsi di eventi eccezionali, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, in tal modo garantendo la sopravvivenza dello Stato sociale. Sotto un ulteriore profilo si è riusciti ad ottenere che l'organismo, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della predetta legge costituzionale, per l'analisi della verifica degli andamenti di finanza pubblica, nonché per la valutazione sull'osservanza delle regole di bilancio, non sia un ufficio governativo, come previsto in alcuni ordinamenti europei, ma sia istituito presso le Camere, analogamente a quanto avviene negli USA, garantendone in tal modo l'indipendenza.

Alla luce di tale ricostruzione circa la storia recente del Paese non ritiene dunque in alcun modo di poter essere considerato come un traditore, rivendicando invece con orgoglio di aver contribuito a salvare l'Italia, pur avendo a quell'epoca una collocazione politica di opposizione. Sottolinea, quindi, come una corretta valutazione circa il ruolo e le scelte politiche assunte da ciascuno debba essere effettuata distinguendo tra quanti esercitano le proprie responsabilità per il bene comune e quanti invece si limitano a propalare falsità e veleni senza alcuna preoccupazione per le sorti del Paese.

Sfida dunque tutti coloro che si sono resi responsabili di queste iniziative di disinformazione e diffamazione a inserire il suo nome al primo posto di tale incivile « lista di proscrizione » che si intende pubblicare sui *social network*, dichiarandosi disponibile a fornire puntuali risposte a tutti coloro che riterranno di contattarlo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, pur ritenendo opportuno favorire un dibattito

aperto e franco fra le diverse posizioni politiche, rileva come l'intervento del deputato Causi abbia un'evidente connotazione politica.

In tale contesto coglie l'occasione per sottolineare, con riferimento alle proposte di modifica regolamentari attualmente all'esame della Giunta per il regolamento, che prevedono l'integrale trasmissione delle sedute delle Commissioni permanenti, come tale positiva esigenza di trasparenza possa comportare il rischio di trasformare impropriamente le sedute delle Commissioni in una sorta di *talk show*, stravolgendo in tal modo la funzione istituzionale delle stesse Commissioni.

Sebastiano BARBANTI (M5S) sottolinea come ogni parlamentare abbia il dovere di credere nelle posizioni politiche che assume e nelle dichiarazioni che rende nell'esercizio del suo ruolo istituzionale, evidenziando altresì come il giudizio sull'azione politica svolta dalle singole persone e dai gruppi spetti ai cittadini.

In tale contesto respinge l'accusa, evidentemente espressa dal deputato Causi nei confronti del Movimento 5 Stelle, di aver compilato liste di proscrizione, ritenendo che le iniziative assunte dal suo gruppo siano volte a fare trasparenza sull'azione politica svolta da ciascuno, consentendo in tal modo ai cittadini di formarsi un proprio giudizio in merito e di scegliere con cognizione di causa la classe dirigente del Paese.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che la questione sollevata dal deputato Causi esuli completamente dalle competenze della Commissione Finanze.

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di domani, alle ore 14, si svolgerà l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'istruttoria sul provvedimento, e che alle ore 18 della stessa giornata di domani è fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Daniele PESCO (M5S) propone di ascoltare in audizione l'ex Ministro dell'economia Giulio Tremonti, al fine di inquadrare meglio la scelta, compiuta dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge in esame, di abrogare l'articolo 19, comma 10, della legge n. 262 del 2005, che prevedeva la ridefinizione, con regolamento, dell'assetto proprietario della Banca d'Italia e la disciplina del trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della stessa Banca in possesso di soggetti diversi dallo Stato e da altri enti pubblici.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Pesco, non ritiene sia possibile procedere all'audizione di parlamentari, rilevando, tra l'altro, come l'ex Ministro Tremonti sia componente dell'altro ramo del Parlamento.

Paolo PETRINI (PD) chiede alla Presidenza di chiarire la tempistica con la quale saranno esaminate le proposte emendative che saranno presentate al provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alla questione posta dal deputato Petrini, ricorda che, al fine di ampliare i tempi di esame del provvedimento, si è ottenuto di posticipare l'avvio della discussione in Assemblea da lunedì 20 a martedì 21 gennaio. In tale contesto, qualora il numero delle proposte emendative presentate fosse limitato, si potrebbe prevedere di iniziarne l'esame già nella seduta prevista per venerdì 17, mentre, in caso contrario, l'esame degli emendamenti sarà svolto nella seduta di lunedì 20, nel corso della quale si procederà anche alla votazione del mandato al relatore.

Sebastiano BARBANTI (M5S) chiede se il Governo sia in grado di fornire già oggi alcune risposte ai rilievi sulle norme relative al capitale della Banca d'Italia formulati nella seduta di ieri.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea come il resoconto della seduta di ieri sia stato trasmesso al Ministro dell'economia, al fine di renderlo edotto di tutte le questioni sollevate nel corso dell'esame del provvedimento, in vista della sua audizione di domani.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene opportuno rinviare le questioni relative alla Banca d'Italia alle considerazioni che il Ministro riterrà di svolgere nell'audizione di domani.

Per quanto riguarda invece le questioni concernenti il versamento della cosiddetta « mini IMU » previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto – legge, ricorda che la data per tale versamento è stata fissata, anche a seguito delle modifiche al provvedimento apportate dal Senato, al 24 gennaio prossimo, evidenziando come il Governo non abbia intenzione di modificare tale assetto.

Con riferimento all'ammontare minimo al di sotto del quale non sussiste l'obbligo di effettuare i versamenti tributari, ricorda che esso è fissato, in via generale, in 12 euro, ma che i singoli comuni possono comunque abbassare tale limite, segnalando peraltro che i comuni stessi debbano valutare la convenienza a procedere alla riscossione di importi minimi, che potrebbero addirittura risultare inferiori agli stessi costi di riscossione.

Per quanto riguarda le previsioni dell'articolo 3 del decreto-legge, relative ai processi di dismissione di immobili pubblici, rileva l'esigenza di combinare le previsioni, introdotte dal Senato, secondo le quali il Ministro dei Beni e delle attività culturali e il Ministro dell'Ambiente procedono, negli ambiti di rispettiva competenza, ad individuare i beni per i quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato, con gli obiettivi di dismissione sottesi al complesso delle

norme del medesimo articolo 3. Rileva infatti come il complesso di tali previsioni, che peraltro il Governo non intende modificare in questa sede, possa determinare, in alcuni casi, un blocco delle procedure di dismissione: in tale contesto l'Esecutivo intende riflettere sull'ipotesi che l'avvio delle stesse procedure di vendita sia subordinata al rilascio di un nulla osta da parte dei predetti ministeri.

Francesco RIBAUDO (PD) chiede al Sottosegretario di fornire maggiori chiarimenti circa la possibilità di portare al 16 giugno 2014 il termine entro il quale i contribuenti potranno sanare senza interessi e sanzioni le insufficienze nei versamenti insufficienti della seconda rata dell'IMU.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in merito alla questione sollevata dal deputato Ribaudo, ricorda che, ai sensi della legge di stabilità 2014, la sanatoria di eventuali insufficienze nel versamento della seconda rata IMU 2013 potrà essere effettuata entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per il 2014, cioè entro il 16 giugno 2014. Su tale previsione si è tuttavia sovrapposto il comma 12-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, il quale stabilisce il termine per la predetta sanatoria al 24 gennaio 2014. Ritiene quindi che, attraverso un prossimo veicolo legislativo, sarà possibile chiarire in via definitiva il termine per la sanatoria è quello del 16 giugno.

Per quanto riguarda invece il tema, sollevato dal deputato Causi nella seduta di ieri, relativo all'eventualità di apportare successivamente correzioni alle previsioni recate dal decreto-legge concernenti la Banca d'Italia, ritiene che una risposta compiuta in merito potrà essere data dopo l'audizione del Ministro dell'Economia, anche alla luce delle proposte emendative che saranno presentate.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento alle osservazioni del Sottosegretario circa eventuali modifiche alle norme dell'articolo 3 del decreto-legge in materia di

dismissioni di immobili pubblici, chiede se tali correzioni saranno realizzate nel provvedimento in esame ovvero in altra sede.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione al quesito posto dal deputato Pesco chiarisce che eventuali correzioni all'articolo 3 sarebbero realizzate con altro provvedimento legislativo, sottolineando come il Governo consideri prioritario assicurare quanto prima la conversione del decreto-legge in esame, il cui obiettivo prioritario è quello di chiudere le questioni relative all'IMU per il 2013.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, considera soddisfacenti le risposte fornite dal Sottosegretario ai temi emersi nel corso dell'esame, suggerendo, in tale contesto, di dare la più ampia pubblicità al fatto che i contribuenti potranno correggere senza sanzioni o interessi gli errori commessi in sede di versamento della seconda rata IMU per il 2013 fino al 16 giugno 2014.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-01864 Zanetti: Incarichi non dirigenziali attribuiti dall'Agenzia delle entrate**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono quante posizioni organizzative di livello non dirigenziale di cui all'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, siano state finora attribuite dall'Agenzia delle Entrate e quante di esse siano state attribuite a funzionari che, a seguito della

riorganizzazione prevista dalle norme di *spending review*, hanno perso l'incarico dirigenziale precedentemente ricoperto.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che sono state attribuite, previa valutazione delle capacità e dei meriti degli interessati, 74 posizioni, 53 delle quali a funzionari che in precedenza ricoprivano un incarico dirigenziale.

ALLEGATO 2

5-01865 Busin: Aliquota IMU applicabile alle unità immobiliari locate sottoposte a sfratto esecutivo ancora occupate dall'inquilino insolvente**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, dopo aver esposto la vicenda riportata da organi di stampa e relativa al proprietario di un immobile sito in Ancona, concesso in locazione nel 2010, chiede di inserire all'interno del primo provvedimento legislativo utile, una disposizione volta a stabilire che sugli immobili sottoposti a procedimento di sfratto esecutivo nei quali continua a dimorare l'inquilino insolvente « si applichi l'aliquota d'imposta municipale propria stabilita per gli immobili locati ».

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze riferisce quanto segue.

Relativamente alla vicenda richiamata dall'Onorevole interrogante, giova precisare che la deliberazione 10 maggio 2013, con la quale il comune di Ancona ha approvato le aliquote e le detrazioni IMU 2013, stabilisce che l'aliquota di base, pari allo 0,76 per cento, è applicabile, tra l'altro, agli « immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato... » [lett. *d*] mentre per gli « immobili ad uso abitativo non locati o con contratto di locazione non registrato » [lett. *f*] l'aliquota è fissata all'1,06 per cento.

Nel caso in questione, essendo stato risolto il contratto a partire dal mese di marzo 2013, l'aliquota applicabile è quella dell'1,06 per cento, e, pertanto, appare corretta l'indicazione fornita dal funzionario comunale al contribuente.

In ordine, poi, alla previsione di una norma che stabilisca in generale che agli immobili sottoposti a sfratto esecutivo si applichi la stessa aliquota prevista per gli

immobili locati, il Dipartimento ritiene opportuno evidenziare che una simile proposta appare troppo specifica per essere inserita in una disciplina di carattere generale quale quella dell'IMU in cui proprio per gli immobili oggetto di locazione è prevista un'ampia facoltà regolamentare da parte dei comuni.

Occorre ricordare, a tal proposito, che il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, attribuisce ai comuni una mera facoltà di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili locati. Per cui, non tutti i comuni potrebbero avere previsto specifiche disposizioni regolamentari dirette alla modulazione delle aliquote relative agli immobili in questione e l'approvazione della norma suggerita potrebbe non avere alcun effetto.

Giova, altresì, sottolineare che l'introduzione di una simile disposizione è destinata ad incidere sull'autonomia regolamentare e finanziaria dei comuni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il Dipartimento delle finanze ribadisce che ogni intervento puntuale da parte del Legislatore nazionale, allorché si presentino ulteriori problematiche applicative del tributo a seguito dell'esercizio della potestà regolamentare in questione, appare suscettibile di comprimere lo spazio di autonomia impositiva attribuito ai comuni, vanificando lo spirito federalista che informa la disciplina dell'IMU.

ALLEGATO 3

5-01867 Fragomeli: Definizione dell'importo minimo dei versamenti relativi ai tributi comunali e ritardi nell'invio dei modelli per il pagamento della maggiorazione alla TARES 2013

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti lamentano le gravose complicazioni burocratiche e procedurali connesse agli adempimenti gravanti nel mese di gennaio 2014, sui contribuenti che dovranno versare sia la cosiddetta mini IMU, sia la maggiorazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares relativo al 2013, nonché l'importo della tariffa per servizi indivisibili tramite apposito modello F24 che i comuni stanno inviando ai cittadini.

Pertanto, tenuto conto che detti importi da pagare saranno presumibilmente di non rilevante entità, gli Onorevoli chiedono:

1) di permettere agli enti locali, attraverso modifiche legislative, di stabilire, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'importo minimo per gli accertamenti;

2) di chiarire che non saranno comunque applicati interessi e sanzioni per i pagamenti effettuati in ritardo a causa del mancato «ricevimento del bollettino del saldo Tares 2013 e del modulo F24 relativo ai Servizi indivisibili».

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze fa presente quanto segue.

Per quanto concerne la prima richiesta, occorre sottolineare che l'intervento normativo auspicato dagli interroganti non è necessario in quanto tale facoltà è già prevista per gli enti locali, in base all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il quale prevede che i

«comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

In relazione, invece, alla seconda richiesta, a parere del Dipartimento, trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, in base al quale «nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo».

Nello stesso spirito si pone l'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212, il quale recita che «non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa».

ALLEGATO 4

5-01868 Cancellieri: Risultati delle attività di *audit* svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze su Equitalia**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, dopo avere elencato una serie « di fatti, eventi o indagini su Equitalia », chiede quali siano stati i risultati delle attività di controllo di *audit* da parte del Ministero dell'economia e delle finanze su Equitalia, in merito alle garanzie di assoluta trasparenza ed equità per tutti i cittadini sottoposti a procedure di riscossione.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate rileva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno inquadrare i rapporti tra i vari soggetti pubblici coinvolti nell'esercizio della funzione di controllo della riscossione nazionale, alla luce del mutato contesto normativo di riferimento.

Come noto, il decreto-legge n. 203/2005 ha operato un radicale mutamento nel settore della riscossione, abolendo il precedente sistema basato sull'affidamento in concessione del servizio a soggetti privati e riportando in mano pubblica l'esercizio della funzione di riscossione nazionale, al fine di assicurarne l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza.

In tale quadro, un primo regime di controlli esistenti è costituito dalla vigilanza che il Ministero dell'economia e delle finanze esercita ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300/1999 e che si esplica attraverso la stipula di una convenzione triennale che, sulla base dell'Atto di indirizzo del Ministro, individua, tra l'altro, « le modalità di vigilanza sull'operato dell'Agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità

e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti ».

Pertanto, nell'ambito specifico della funzione della riscossione il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, vigila sull'esercizio dell'attività.

Rispetto al quadro di riferimento descritto, Equitalia s.p.a. è uno strumento, necessario per espressa previsione normativa quale articolazione organizzativa dei maggiori enti creditori erariali, attraverso il quale l'Agenzia delle entrate esercita la propria pubblica funzione.

I poteri, pur incisivi, che derivano all'Agenzia delle entrate dalla sua qualità di socio pubblico di maggioranza, non esauriscono la sfera di intervento che l'Agenzia esercita su Equitalia s.p.a., che si esplica anche sul piano pubblicistico a mezzo di poteri di coordinamento dell'esercizio della funzione pubblica della riscossione nazionale.

Il nuovo modello fatto proprio con il decreto-legge n. 203/2005, nel quale due soggetti, formalmente distinti, sono accomunati dal necessario perseguimento di pubbliche finalità, ha consentito una profonda e necessaria evoluzione del concetto di controllo che, pur nel rigoroso rispetto e verifica della legalità dei comportamenti, valuti anche in termini di efficienza ed efficacia l'attività di Equitalia s.p.a..

Il concreto esplicarsi di tale controllo è stato regolato tra le parti a mezzo della stipula di un'apposita Convenzione, che disciplina un sistema articolato su un costante scambio di dati, automatico o su

richiesta, e su necessari momenti di confronto per la verifica dei risultati della gestione e dell'attività di riscossione.

Nel delineato quadro generale dei rapporti tra l'Agenzia delle entrate ed Equitalia s.p.a., la funzione di *audit*, svolta da strutture di questa società pienamente rispondenti a requisiti di indipendenza tecnica ed autonomia operativa, verifica la presenza di possibili disfunzioni o carenze organizzative che riguardino l'attività svolta sia dalla holding che dagli Agenti della Riscossione.

Peraltro, tale funzione di *audit* interno ed esterno ha visto sempre più parte attiva l'Agenzia delle entrate, parimenti dotata di un vasta esperienza in materia. A tal proposito, sia nell'ambito convenzionale sia di appositi protocolli d'intesa, sono stati rafforzati i flussi informativi esistenti in ordine ad eventuali criticità che riguardano i processi della riscossione coattiva e sono stati previsti appositi interventi congiunti di *audit*, finalizzati anche a trasferire le metodologie e le esperienze reciproche.

Quanto al controllo di legalità dei comportamenti di Equitalia s.p.a., giova ricordare che l'attività dell'intero gruppo è sottoposta costantemente alla vigilanza della Corte dei conti; il Presidente del Collegio sindacale di Equitalia s.p.a. è un magistrato della Corte dei Conti, come stabilisce l'articolo 3 del decreto-legge n. 203/2005. Infine, si segnala che già a partire dal 2007 la società *holding* e le sue partecipate hanno adottato un modello organizzativo coerente con le prescrizioni del decreto legislativo n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società.

Si rammenta, inoltre, che la legge n. 228/2012, integrata dalla legge n. 147/2013, ha previsto l'istituzione, avvenuta con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 novembre 2013, del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo. Tale Comitato, il cui Presidente è individuato tra i magistrati della Corte dei conti, ha il compito di elaborare annualmente criteri e linee guida per lo svolgimento dell'atti-

vità, nonché per il controllo dell'attività svolta. È previsto, peraltro, che tali criteri siano approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti.

Con riguardo ai fatti specifici citati nell'interpellanza, Equitalia s.p.a. ha fornito gli elementi istruttori che si riportano di seguito, con i quali si dà, altresì, contezza della attività di controllo svolte nel quadriennio 2010-2013.

Nel merito delle specifiche vicende citate dagli onorevoli interroganti, Equitalia s.p.a., precisa quanto segue:

nel documento di sindacato si fa riferimento alle indagini della Procura della Repubblica di Trento (proc. pen. 2097/06 r.g.n.r.) su alcune persone, tra cui 3 dipendenti della ex concessionaria della riscossione Montepaschi di Roma, poi Gerit S.p.a., acquistata dal gruppo Equitalia con effetti dal 1° ottobre 2006. A tal proposito occorre segnalare che:

si tratta di condotte iniziate nel periodo anteriore alla gestione Equitalia (2006), che – a fronte delle indagini – ha rimosso i dipendenti dalle funzioni disabilitandoli dagli accessi informatici al sistema;

con *audit* specifico la gestione Equitalia ha accertato che i dipendenti indagati non avevano potuto effettuare alcuna manomissione del sistema informativo, né cancellazioni/sospensioni delle posizioni iscritte a ruolo;

il procedimento penale non ha portato ad alcuna sanzione ex decreto legislativo 231/2001 a carico della società del gruppo Equitalia (Equitalia Gerit s.p.a.), subentrata alla ex concessionaria Montepaschi-Gerit, che anzi è stata individuata in sede di procedimento quale persona offesa;

nel documento si fa riferimento alle indagini della Procura della Repubblica di Napoli (proc. 29819/06 r.g.n.r.) nei confronti del vertice aziendale della allora Equitalia Polis s.p.a. (poi incorporata in Equitalia Sud s.p.a.). Il procedimento si è concluso con il rigetto di ogni richiesta del

P.M. sia da parte del G.I.P. (ordinanza del 2 dicembre 2009), sia da parte del Tribunale del riesame (ordinanza 28 gennaio 2010), che non hanno rilevato alcuna condotta penalmente rilevante in riferimento alle attività poste in essere dalla società. Il procedimento è stato pertanto archiviato con decreto del G.I.P. del 28 dicembre 2011;

con il documento si fa riferimento ad indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Frosinone su condotte poste in essere presso l'ex concessionaria della riscossione di Frosinone della Banca di Roma prima della gestione Equitalia e proprio su denuncia presentata dall'amministratore delegato *pro tempore* nominato da Equitalia. A tal proposito si segnala che:

il procedimento penale è ancora in corso;

sono state irrogate le sanzioni disciplinari aziendali del caso, compreso il licenziamento per 3 dipendenti;

con il documento si fa riferimento ad un procedimento penale del Tribunale di Roma da cui non è risultato alcun coinvolgimento da parte del gruppo Equitalia;

sul punto 5 è opportuno premettere che Riscossione Spa, oggi Equitalia Spa, ha cominciato a svolgere la sua attività il 1° ottobre 2006, subentrando in un contesto nel quale operavano – secondo modalità assolutamente diversificate – ben 37 realtà societarie e 2 rami d'azienda.

Fin dall'inizio è risultata evidente la necessità di dovere fronteggiare una situazione caratterizzata da oggettive criticità, sia sotto il profilo organizzativo, sia, soprattutto, con riferimento ad un non efficiente ed efficace approccio alla riscossione.

In particolare, un motivo di grande preoccupazione è stato costituito dall'assoluta mancanza di una strategia nella riscossione di carichi di ruolo di ingente ammontare. Le cessate aziende concessionarie, infatti, limitando la propria azione all'utilizzo generalizzato ed indiscriminato di strumenti cautelari (fermo amministra-

tivo degli autoveicoli e iscrizione ipotecaria), senza alcuna considerazione della situazione reddituale e patrimoniale del debitore d'imposta, avevano costruito nel tempo un sistema di riscossione tanto inefficace in termini di volumi, quanto profondamente iniquo nei confronti dei contribuenti.

Si è pertanto ritenuto strategico intervenire, con assoluta priorità, sul segmento dei grandi debitori che presentava al tempo stesso un elevato potenziale di riscossione ed un altrettanto elevato rischio.

Di conseguenza, in Equitalia è presente un apposito ufficio che opera secondo un nuovo modello di approccio alla gestione delle grandi morosità e la metodologia di individuazione degli elementi patrimoniali e reddituali aggredibili a carico di tali soggetti.

È stata costituita nel Gruppo una funzione di intelligence, ad alta specializzazione, incaricata di «presidiare» il segmento dei grandi debitori e di definire una puntuale strategia di riscossione a misura di tali soggetti.

Sono state predisposte linee guida operative che, ispirate all'adozione di un modello unico su tutto il territorio nazionale, hanno puntualmente dettato gli indirizzi operativi necessari alla definizione del profilo del contribuente e alla conseguente individuazione di tutte le possibili azioni utili alla riscossione.

Il passaggio da una lavorazione di tipo massivo ad una di tipo puntuale ha fatto emergere con assoluta evidenza i limiti nelle modalità di gestione pregresse.

In questo contesto si inseriscono i nomi di contribuenti citati nell'atto di sindacato ispettivo.

Il riferimento ad essi, ripreso dalla trasmissione *Report*, fotografa soltanto una fase di lavorazione intermedia su un gruppo di grandi debitori, caratterizzata dalla necessità di operare – a livello di azienda partecipata – taluni indispensabili controlli, tenuto conto del disordine organizzativo ereditato dalla passata gestione e dalla entità e vetustà dei debiti.

Per quanto riguarda i singoli soggetti riportati nell'interrogazione, si precisa che

a fronte delle verifiche effettuate sulle posizioni che li concernevano, sono state poste in essere le possibili attività cautelari ed esecutive funzionali al recupero di quanto iscritto a ruolo.

Alcune di queste posizioni sono state, come nella fisiologia del sistema, interessate da provvedimenti di sospensione, di sgravio o di rateazione. Per altre, sono intervenute riscossioni:

con il documento si fa riferimento ad indagini della Procura della Repubblica di Genova su 4 dipendenti della allora Equitalia Sestri s.p.a. (poi incorporata in Equitalia Nord s.p.a.) su presunti profili di illegittimità in una procedura immobiliare attivata nel 2005 e quindi, anche in questo caso, ante gestione Equitalia. Peraltro si segnala che il procedimento si è concluso con la piena assoluzione di tutti gli indagati;

con il documento si fa riferimento ad indagini della Procura della Repubblica di Roma che hanno portato all'arresto di numerose persone senza il minimo coinvolgimento di Equitalia o di suoi dipendenti;

con il documento si fa riferimento ad indagini della Procura della Repubblica di Roma tuttora in corso. Nell'ambito delle numerose persone sottoposte a indagini risulta indagato un dipendente di Equitalia Sud s.p.a., nei cui confronti la società ha disposto il temporaneo allontanamento dal servizio per motivi cautelari. L'azienda ha già disposto attraverso i propri legali la dichiarazione di persona offesa nel procedimento penale e ha dato immediato

avvio ad un intervento di *audit* specifico per le opportune verifiche sul piano aziendale;

con il documento si fa riferimento ad indagini della Procura della Repubblica di Roma attualmente in corso, in merito a cui – ad oggi – Equitalia non ha ricevuto alcuna comunicazione. In ogni caso l'azienda ha già dato avvio ad un intervento di *audit* specifico per le opportune verifiche sul piano aziendale.

In conclusione, Equitalia s.p.a. evidenzia come le vicende riportate nel documento di sindacato ispettivo in oggetto fanno riferimento ad eventi occorsi per lo più in periodi ante gestione Equitalia ovvero a vicende denunciate da Equitalia o in cui Equitalia è risultata estranea ai fatti oggetto di reato e dimostrano che le problematiche in ordine alla carenza di controlli sulla filiera della riscossione attengono al periodo delle concessionarie ante Equitalia.

Si consideri, ad esempio, che l'introduzione di regolamenti e verifiche uniformi sull'intero ambito nazionale, ha prodotto nel solo quadriennio 2010-2013 un totale di circa 1000 interventi di *audit*.

L'esito di questi ha portato a 19 denunce contro propri dipendenti, 322 denunce contro terzi e 73 provvedimenti disciplinari.

Equitalia continuerà a collaborare attivamente con gli organi inquirenti di tutta Italia, fornendo tempestivamente la documentazione di volta in volta richiesta e collaborando con le Procure della Repubblica su tematiche di interesse esattoriale.